



QUESTURA di ORISTANO
Ufficio Gabinetto

Email: gab.quest.or@pecps.poliziadistato.it
Tel. 0783.2142492 / 594

Cat. U.1/Mass/2020 /

Oristano, 28 marzo 2020

OGGETTO: Disposizioni del Decreto Legge del 25 marzo 2020 n.19.

DIRAMAZIONE INTERNA

AL SIG. DIRIGENTE DIVISIONE POLIZIA ANTICRIMINE	SEDE
AL SIG. DIRIGENTE DIVISIONE POLIZIA AMMINISTRATIVA E SOCIALE	SEDE
AL SIG. DIRIGENTE D.I.G.O.S.	SEDE
AL SIG. DIRIGENTE SQUADRA MOBILE	SEDE
AL SIG. DIRIGENTE U.P.G.S.P.	SEDE
AL SIG. DIRIGENTE UFFICIO GABINETTO / Sezione Servizi	SEDE

DIRAMAZIONE ESTERNA

Polizia di Stato

AL SIG. DIRIGENTE SEZIONE POLIZIA STRADALE	ORISTANO
AL SIG. DIRIGENTE REPARTO PREVENZIONE CRIMINE SARDEGNA	ABBASANTA
AL SIG. RESPONSABILE POSTO POLIZIA FERROVIARIA	ORISTANO

Arma dei Carabinieri

AL SIG. COMANDANTE PROVINCIALE CARABINIERI	ORISTANO
--	----------

Guardia di Finanza

AL SIG. COMANDANTE PROVINCIALE GUARDIA DI FINANZA	ORISTANO
---	----------

Polizia Locale

AI SIGG.I COMANDANTI	LORO SEDI
----------------------	-----------

DIRAMAZIONE PER CONOSCENZA

AL SIG. PREFETTO	ORISTANO
AL SIG. VICARIO DEL QUESTORE	SEDE
AL SIG. DIRIGENTE COMPARTIMENTO POLIZIA STRADALE	CAGLIARI
AL SIG. DIRIGENTE COMPARTIMENTO POLIZIA FERROVIARIA	CAGLIARI

La presente fa seguito alle ordinanze pari categorie n. 9260 del 13.03.2020, n. 9618 del 18.03.2020, n. 9875 del 19.03.2020 e n. 10237 del 23.03.2020 con le quali sono stati disposti controlli e verifiche alla mobilità delle persone, e al rispetto di tutte le prescrizioni introdotte con i diversi provvedimenti emanati dalle autorità governative nazionali, regionali e locali per contenere la diffusione del virus COVID-19.

L'evoluzione del fenomeno epidemico COVID-19 degli ultimi giorni, ha portato all'emanazione del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, allegato con ordinanza nr. 10533 del 26.03.2020, contenente le misure necessarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica, individuata secondo criteri di adeguatezza e principi di proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti ovvero sull'intero territorio nazionale, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti il

Ministro dell'interno, il Ministro della Difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia, nonché i presidenti delle regioni interessate.

Le misure urgenti, in gran parte attualmente in atto, essendo state introdotte con precedenti disposizioni governative, sono riassunte e chiaramente richiamate all'Art. 1 dell'allegato decreto legge 19/2020.

Nuove misure sanzionatorie

Il personale delle Forze di Polizia preposto all'osservanza della complessa normativa, all'atto del controllo delle persone e/o delle attività produttive/commerciali, in caso di violazioni delle misure di contenimento del fenomeno epidemico, dovrà, fin da subito, tener conto delle sanzioni previste dall'art. 4 del predetto Decreto Legge, che vengono di seguito indicate:

- Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all'articolo 2, comma 1, ovvero dell'articolo 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 euro a 3000 euro e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'art.650 c.p. o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, di cui all'articolo 3, comma 3. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo, le sanzioni sono aumentate di un terzo.
- Nei casi di cui all'articolo 1, comma 2, lettere i), m), p), u), v), z), aa), si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.
- Le violazioni sono ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689; si applicano, inoltre, i commi 1, 2 e 2.1 dell'articolo 202 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, in materia di pagamento in misura ridotta.
- Le sanzioni per le violazioni delle misure di cui all'articolo 2, comma 1, sono irrogate dal Prefetto; le sanzioni per le violazioni delle misure di cui all'articolo 3 sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte. Ai relativi procedimenti si applica l'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18.
- All'atto dell'accertamento delle violazioni di cui al comma 2, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità precedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni; Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di esecuzione.
- In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.
- Salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione della misura di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), è punita ai sensi dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, Testo Unico delle leggi sanitarie, come modificato dal comma7.
- Al comma 1 dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, Testo Unico delle leggi sanitarie, le parole "con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammendo da lire 40.000 a lire 800.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l'ammenda da euro 500 ad euro 5000".
- Le disposizioni del presente articolo che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse

anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ma in tali casi le sanzioni amministrative sono applicate nella misura minima ridotta alla metà. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni degli articoli 101 e 102 del decreto legislativo del 30 dicembre 1999, n. 507.

Accertamento, compilazione verbali, pagamento

Come disposto con nota n. 300/A/2416/20/115/28 del 27.03.2020, l'attività dell'accertamento degli illeciti previsti dall'art. 4 del DL e quella di irrogazione delle sanzioni è disciplinata dalle norme della L.689/1981, salvo per quanto riguarda il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria che, invece, segue le regole dell'art. 202 C.d.S., come espressamente indicato dall'art. 4 comma 3. Allo scopo di uniformare le procedure di contestazione degli illeciti in argomento, che assumono una rilevante importanza nell'ambito dell'azione di controllo del rispetto delle misure adottate per contenere la diffusione del virus COVID-19, si forniscono le seguenti indicazioni operative:

Sanzioni previste e pagamento in misura ridotta

Quando la violazione richiamata dal decreto legge è commessa senza l'utilizzo di un veicolo (è il caso del pedone che circola sulla strada o della persona che è all'interno di una stazione ferroviaria, di colui che è a bordo di un mezzo di trasporto diverso dal veicolo come definito dall'art. 46 CDS, ecc.) la sanzione pecuniaria prevista (da euro 400,00 a euro 3.000,00) ammette il pagamento in misura ridotta (entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione) di una somma pari a euro 400,00. Si applicano sempre le disposizioni relative al pagamento con riduzione del 30%, come previsto dall'art. 202, comma 1, C.d.S. quando il pagamento è effettuato entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale (la dilatazione del termine di 5 giorni, previsto nell'art.202 C.d.S., a 30 giorni è stato introdotto dall'art.108 del DL 18/2020 e fino al 31.05.2020), la somma da pagare in forma agevolata è di euro 280,00.

Maggiorazione in caso di utilizzo di veicoli

Le norme del decreto legge (art.4 comma 1, ultimo periodo) prevedono una maggiorazione delle somme da pagare nel caso in cui la violazione delle misure di contenimento sia effettuata con l'utilizzo dei veicoli. Tale maggiorazione si applica sia nel caso in cui la persona responsabile dell'illecito sia conducente del veicolo, sia nel caso in cui sia semplicemente passeggero dello stesso. In ragione di tale disposizione, se la violazione è commessa con l'uso di un veicolo, la sanzione da pagare è aumentata fino ad 1/3. Per l'operatore di polizia che accerta la violazione, tale norma deve essere applicata prevedendo l'aumento di 1/3 in misura fissa delle sanzioni edittali, non essendo possibile per questi definire, in misura discrezionale, l'entità della maggiorazione.

Pertanto, in tali casi, la sanzione pecuniaria prevista (da euro 533,33 a euro 4.000) ammette il pagamento in misura ridotta (entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione) di una somma pari a euro 533,33. Anche in tale ipotesi, trovano applicazione le disposizioni relative al pagamento con riduzione del 30% quando il pagamento è effettuato entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale (fino al 31.05.2020), come previsto dall'art.202, comma 1, CDS. La somma da pagare in forma agevolata è, perciò, di euro 373,34.

Procedimento di applicazione delle sanzioni previste dal decreto legge

La competenza ad accertare gli illeciti appartiene a tutti i soggetti indicati dall'art. 13 della L. 689/1981, compresi, per la violazione di provvedimenti provvisori temporanei delle regioni o dei sindaci, i soggetti individuati dalle leggi regionali in materia. Si applicano gli strumenti di accertamento e le procedure previste dalla L. 689/1981 e dalle norme regionali.

La competenza ad irrogare le sanzioni amministrative, comprese quelle accessorie (e quindi a ricevere il rapporto in caso di mancato pagamento in misura ridotta per adottare l'ordinanza-ingiunzione di pagamento), appartiene:

- Al prefetto, per le violazioni di disposizioni dettate da DPCM, ai sensi dell'art. 2 del DL;

- Al Presidente della Regione o al Sindaco per le violazioni relative a provvedimenti temporanei adottati, da questi enti locali, ai sensi dell'art. 3 del DL, ciascuno nell'ambito della propria competenza, in attesa di un DCPM che regolamenti la situazione d'emergenza.

Alle medesime autorità il trasgressore può presentare scritti difensivi ai sensi dell'articolo 18 Legge 689/1981 entro il termine di 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione.

In questa fase dell'emergenza sanitaria relativa all'epidemia del virus, il procedimento d'irrogazione delle sanzioni è sospeso fino al 15 aprile 2020 (salvo ulteriori proroghe). Fino a quella data è parimenti sospeso anche il termine per presentare scritti difensivi (v. art. 103 del DL 18/2020).

Non è invece sospesa l'attività di accertamento e di contestazione immediata degli illeciti, che deve essere sempre completata dagli organi di Polizia e dagli altri soggetti che, ai sensi dell'art. 13 della L. 689/1981, possono esercitare tale attività con la redazione e la consegna immediata al trasgressore del relativo verbale di contestazione (salvo che non sia possibile effettuare la contestazione immediata).

Modalità di pagamento

Il decreto legge stabilisce che, per il pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative, si faccia riferimento alle norme dell'articolo 202 C.d.S., comprese quelle relative al pagamento in forma scontata ed a quello effettuato nelle mani dell'agente accertatore, se munito di idoneo strumento elettronico di pagamento. Perciò il pagamento della sanzione può avvenire:

- presso l'ufficio dal quale dipende l'agente accertatore, in contanti se è presente un ufficio cassa, ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico;
- a mezzo di versamento in conto corrente postale;
- se l'amministrazione lo prevede, a mezzo di conto corrente bancario.

Tuttavia, qualora l'agente accertatore sia munito di idonea apparecchiatura che consente di pagare e di accreditare la somma pagata in modo contabilmente compatibile con la gestione amministrativa degli illeciti in argomento, il trasgressore è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore medesimo, il pagamento mediante strumenti di pagamento elettronico, nella misura agevolata con riduzione del 30%.

Per le violazioni accertate dalle Forze di Polizia i cui proventi sono destinati allo Stato è previsto, ***come unica modalità di pagamento, il bonifico bancario*** sul capo XIV capitolo 3560, "Entrate eventuale e diverse concernenti il Ministero dell'Interno", PG6 "Altre entrate di carattere straordinario", con iban ***IT12A0100003245350014356006*** intestato alla Tesoreria Centrale di Roma. Il trasgressore deve indicare nella causale del bonifico il numero del verbale di contestazione e la provincia dove è avvenuto l'accertamento. **Inoltre deve essere avvisato che copia dell'avvenuto pagamento dovrà essere fatta pervenire all'Ufficio da cui dipende l'organo accertatore che ha redatto il verbale.**

Occorre precisare che i termini di pagamento sono attualmente sospesi sino al 3 aprile 2020 (salvo ulteriori proroghe). Il trasgressore che lo desidera, e se ciò è possibile in funzione dell'operatività dell'Ufficio o Comando da cui dipende l'accertatore, può comunque pagare anche durante tale periodo.

Alimentazione Banca Dati Interforze

Con nota n. MI-123-U-C-3-1-2020-58 del 13.03.2020 Alla luce delle modifiche intervenute e per consentire un accurato monitoraggio delle violazioni richiamate, il Servizio per il Sistema

Informatico Interforze ha previsto l'adeguamento della piattaforma SDI al fine di permettere l'alimentazione della Banca Dati Interforze attraverso un puntuale inserimento delle stesse.

A tal fine, la Direzione Centrale della Polizia Criminale ha previsto, con nota n. MI-123-U-C-3-1-2020-58 del 13.03.2020 che il personale delle Forze di Polizia preposto all'inserimento in banca dati, all'atto del controllo delle persone e/o delle attività produttive/commerciali, dovrà, fin da subito, seguire la *seguente procedura* all'interno del cruscotto operativo:

nell'ipotesi di contestazione elevata ad una persona fisica

- selezionare in “Tipo di provvedimento” la voce “VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA DI INTERESSE COPE” e in “Stato” la voce “CONTESTATA”;
- selezionare “Aggiungi Nuovo Reato” ed effettuare in “Desc. Reato/Evento” la ricerca per parametro Anno “2020” riferita alle voci:
 - “**COVID-19 ART.4 CO.1** D.L.19/2020 – VIOLAZIONI ALLE MISURE DI CONTENIMENTO INDICATE NELL'ART.1 COMMA 2”;
 - “**COVID-19 ART.4 CO.5** D.L.19/2020 – REITERAZIONI CONDOTTE INDICATE NELL'ART.1 COMMA 2”.

La voce “VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA DI INTERESSE COPE”, consentirà di visualizzare eventuali precedenti infrazioni contestate alla persona fisica, se precedentemente inserite.

Si rappresenta, inoltre, che per l'inserimento nella Banca Dati Interforze delle sanzioni elevate ai sensi dei richiamati commi 1 e 5 sono stati introdotti i due nuovi codici SDI P4CO1 e P4CO5 rispetto all'ambito e/o obiettivo **COVID 19 MIS. CONTENIMENTO DL 6 2020 ART.3**.

nelle ipotesi previste nell'art. 4, commi 2 e 4 del Decreto Legge in oggetto

- l'operatore potrà selezionare in “Tipo di provvedimento” la voce “**COVID-19 ART.4 CO.2 E CO.4** D.L. 19/2020 – CHIUSURA TEMPORANEA ESERCIZIO/ATTIVITA” e in “Stato” la voce “SEGNALATO/IN ATTO”; in tale ultimo ambiente dovrà essere obbligatoriamente inserito in “Durata” il numero dei giorni (max 30), decorsi i quali automaticamente la Banca Dati Interforze aggiornerà lo stato in “TERMINATO”.

Per il personale della Polizia di Stato si allega il fac simile di mod. 352 PolStr, nella doppia versione riferita ad illecito commesso da pedone o da persona a bordo di veicolo, significando che, come da disposizioni vigenti, la gestione del procedimento amministrativo sanzionatorio è in capo alla Sezione Polizia Stradale che ha in carico i verbali e a cui il trasgressore dovrà far pervenire (preferibilmente tramite mail o PEC) la prova dell'avvenuto pagamento per interrompere il procedimento sanzionatorio.

Si confida in un corretto adempimento della presente al fine di consentire l'immediato inoltro alla locale Prefettura.

IL QUESTORE
Stellino

Gentile utente,

con il presente verbale si è aperto un procedimento amministrativo che si concluderà con il pagamento di quanto dovuto, con la decisione sull'eventuale ricorso da lei presentato oppure con la riconoscione forzata, nel caso di mancato pagamento se non è stato presentato ricorso.

MODALITA' DI PAGAMENTO

- Se alla voce 2 del verbale, la casella "COST" o "L. 727/78" e del "D.Lgs 144/2008" è barrata, seguono le sottostanti istruzioni "Violazioni del C.d.S. e della L.727/78 e del D.Lgs. 144/2008".
- Nel caso in cui sia barrata la casella "ALTRÉ NORME" vengono le istruzioni riportate alla voce "Violazioni altre norme".

VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA, DELLA L. 727/78 E DEL D.LGS. 144/2008**MODALITA' DI PAGAMENTO DELLA SANZIONE (ART. 202 CDS) (voce 3 - 9 del verbale)**

Se è barrata la casella "E' AMMESSO IL PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA", può pagare **entro 30 giorni** (importo indicato solo nei casi consentiti alla voce 10, ovvero entro 60 giorni l'importo indicato alla voce 11 del verbale).

- mittendo la somma indicata alla voce 10 alla casella n. 15744 - intestata a "MINISTERO DELL'INTERNO - POLIZIA STRADALE, presso: C.M.P. (00054 ROMA - 00110 ROMA) - indicando il codice alfanumerico (se utilizzate altro bollettino, o emittore bonifico bancario, nelle caselle dovrà sempre ripetere il numero del verbale scritto in alto a destra - o in partenza del trasporto) - voce 11 (del verbale): **UN BONIFICO BANCARIO A FAVORE DI (VEDASI VOCE 5 DEL VERBALE)**

Qualsiasi somma versata prima della scadenza indicata nell'intestazione del presente verbale.

Se è barrata la casella "NON E' AMMESSO IL PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA" non è possibile effettuare alcun pagamento. Dovrà pertanto attendere che le giunga un altro atto inviato dal Prefetto nel quale troverà indicata la somma e come pagare.

RICORSI (ART.203 e 204 bis CDS) (voce 12 del verbale)

La sottoscrizione del verbale non impedisce la presentazione di un ricorso. Nel caso siano state contestate più violazioni può ricorrere anche contro una sola. Si ricorda tuttavia di effettuare il pagamento in misura ridotta delle altre violazioni nei termini stabiliti, se consentito.

Per esercitare il diritto di difesa non deve procedere al pagamento (in tal caso il ricorso sarà irrecovabile).

Il ricorso può essere presentato, con le seguenti modalità: **ALTERNATIVAMENTE** al Prefetto o al Giudice di pace (a sua scelta, con l'avvertenza che la presentazione dell'uno esclude la possibilità di proporre l'altro).

Ricorso al Prefetto (ART.203 CDS)

Il ricorso deve essere presentato entro 60 giorni dalla data del verbale.

Sento su carta semplice ed indirizzato al Prefetto del luogo in cui è stata commessa la violazione (vedere voce 12 del verbale) può essere presentato:

- alla Prefettura (Ufficio Territoriale del Governo) con lettera raccomandata AR (farà fede la data del timbro postale di partenza);
- ovvero
- alla Sezione Polizia Stradale indicata nell'intestazione del verbale a mano o con lettera raccomandata AR (farà fede la data del timbro postale di partenza).

Nel ricorso può chiedere di essere sentito personalmente e può allegare documenti a sua discopra.

OBLIGO DI ESIBIZIONE DEI DOCUMENTI (ART.180/8 CDS) (voce 7 del verbale)

Qualora le sia stato richiesto di esibire un documento (la casella della voce 7 del verbale è barrata), deve provvedervi entro 30 giorni presentandolo, unitamente al presente verbale, a un qualsiasi ufficio o comando di polizia ove la farà rilasciare una attestazione di avvenuta esibizione.

In alternativa, potrà spedire per posta, mediante raccomandata AR o per fax o posta elettronica certificata o tel indirizzi, alla Sezione Polizia Stradale indicata nell'intestazione del verbale, copia del documento corredato da una dichiarazione, anche autocertificata, che ne attesti la conformità all'originale.

La mancata presentazione del documento entro 30 giorni comporta la sanzione prevista dall'art. 180/8° del CDS.

SOTTRAZIONE DEI PUNTI DAL TITOLO DI GUIDA (ART.126 BIS CDS) (voce 8 del verbale)

Se la violazione commessa prevede sottrazione di punti dal suo titolo di guida questi sono indicati alla voce 8 del verbale.

- L'effettiva sottrazione dei punti avverrà solo a conclusione del procedimento e di ciò avrà comunicazione ufficiale da parte del Archivio Nazionale degli Abilitati alla Guida del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
- Desideriamo ricordarle che per i neopatentati (con patente conseguita da meno di tre anni e rilasciata dopo il 1° ottobre 2003) i punti per ogni singola violazione sono stati riportati raddoppiati alla voce 8 del verbale. In totale, l'accertamento contemporaneo di più violazioni, non può comportare decuriazioni superiori ai 15 punti salvo che una delle violazioni comporti la sospensione della patente di guida.

MANCATO PAGAMENTO IN ASSENZA DI RICORSO (ART. 203 CDS)

In caso di mancato pagamento e di mancata presentazione del ricorso entro il termine di 60 giorni, il presente verbale diventa titolo esecutivo. Riceverà pertanto una cartella esecutoriale in cui la somma da pagare sarà pari alla metà del massimo della sanzione prevista per ciascuna norma che ha violato più le spese, gli interessi e le maggiorazioni previste dalla legge.

VIOLAZIONI ALTRE NORME**MODALITA' DI PAGAMENTO DELLA SANZIONE (ART. 16 L. 24.11.1981 n.689) (voci 3 e 5a del verbale)**

Se è barrata la casella "E' AMMESSO IL PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA" la somma indicata alla voce 3 del verbale potrà essere pagata entro 60 giorni effettuando il versamento sul conto corrente postale o/o con le modalità riportate nella voce 5a del verbale.

Se è barrata la casella "NON E' AMMESSO IL PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA", non è possibile effettuare il pagamento. L'autorità indicata nella voce 5a le invierà un altro atto con l'indicazione di quanto e come pagare.

SCRITTI DIFENSIVI (ART. 18 L. 24.11.1981 n.689) (voce 6c del verbale)

Per esercitare il suo diritto di difesa ha 30 giorni di tempo, dalla data del presente verbale, per far pervenire all'Autorità indicata al punto 5c scritti o documenti a sua discopra.

La sottoscrizione del verbale non le impedisce di esercitare il diritto alla difesa.

MANCATO PAGAMENTO IN ASSENZA DI RICORSO

Qualora, entro il termine di 60 giorni, non abbia proceduto al pagamento, l'autorità indicata al punto 5c provvederà ad inviarle un altro atto (ordinanza-ingiunzione) con il quale le sarà indicato quanto e come pagare.

ALTRÉ INFORMAZIONI UTILI

Al servizio e per gli effetti di cui all'art. 15, Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). Le informiamo che, qualora sulla base dell'attività di accertamento di cui al presente verbale siano acquisiti dati personali sensibili, gli stessi saranno trattati secondo le normative indicate e tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, licitudine, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Sua diritti. I dati raccolti sono finalizzati esclusivamente all'espletamento dell'attività amministrativa o penale che discende dall'applicazione delle sanzioni previste dal presente verbale e saranno comunicati solo ai soggetti interessati, esclusivamente per adempimenti connessi a tale attività. Il trattamento potrà essere effettuato con sistemi manuali oppure automatizzati e/o memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, con logiche strettamente correlate alle finalità sopraindicate. Il titolare del trattamento nonché responsabile dello stesso è il dirigente pro-tempore dell'Ufficio di Polizia indicato nell'intestazione del presente verbale.

Per ulteriori notizie potrà rivolgersi alle Sezioni Polizia Stradale o consultare il sito internet della Polizia di Stato (www.poliziadistato.it).